

REGOLAMENTO (CEE) N. 3143/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per il periodo dal 1.º novembre 1992 al 31 ottobre 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva⁽³⁾, in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di partecipare a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽⁵⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽⁷⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti

agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando l'accresciuto interesse di estendere l'utilizzazione dell'ecu ad un numero maggiore di operatori commerciali comunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1993. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 5 al 9, alle ore 13 e dal 19 al 23, alle ore 13;
- per i mesi di agosto: dal 19 al 23 alle ore 13;
- per il mese di dicembre: dal 10 al 14, alle ore 13.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3925/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(4) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.